



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ed in particolare l'art. 12, comma 2, lett. d) che annovera, tra le finalità dell'UNIRE, il finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi all'organizzazione delle corse e la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm. e ii;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e in particolare l'art. 3 con il quale sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica le funzioni già riconosciute all'ASSI, prima UNIRE;

VISTO l'art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

novembre 2019, n. 132, con il quale, le funzioni in materia di turismo, attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la sopracitata legge n. 97/2018, sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022 n. 173, ed in particolare gli artt. 1 e 3, in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

VISTI i vigenti Regolamenti delle corse al trotto, galoppo in piano professionisti e galoppo in piano dilettanti ed ostacoli e in particolare gli artt. 7 e seguenti del Regolamento dell’ex Ente Nazionale delle Corse al Trotto, gli artt. 69 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo in piano dell’ex Jockey Club Italiano, gli artt. 98 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo ostacoli della Società degli Steeple Chases d’Italia e 75 dell’ex Ente nazionale Cavallo da Sella, che disciplinano modalità e condizioni in base alle quali le società di corse possono chiedere ed ottenere l’autorizzazione a svolgere l’attività di organizzazione delle corse (*rectius* riconoscimento per il trotto);

VISTO il parere n. 3951 del 10 dicembre 2014 con cui il Consiglio di Stato, Sezione II, esprimendosi in ordine alla natura giuridica dei rapporti tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le Società di corse, sulla base del modello convenzionale di cui alla determinazione Unire n. 3400/2005, ha chiarito che *“la qualificazione giuridica più appropriata del rapporto di cui si discute sia quella dell’accordo sostitutivo, nell’ambito della disciplina di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990...”* evidenziando che nel caso di specie il finanziamento pubblico in favore delle società di corse *“si configura in buona sostanza come una sovvenzione che il soggetto pubblico si impegna a trasferire nell’ambito di un rapporto di natura autorizzatoria per la gestione di un servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli...”*;

VISTO altresì il parere n. 02148/2017 in data 11.10.2017 con il quale il Consiglio di Stato, nel confermare *in toto* le conclusioni raggiunte nel precedente parere 3951/2014, ha precisato che, nel caso di specie, la natura “remuneratoria” delle erogazioni di cui all’art. 12, comma 2, lett. d) del d.P.R. n. 169 del 1998 è indicativa unicamente della loro *“riconducibilità ad una tipologia peculiare di “sovvenzione”, dovendosi tale termine intendersi non nel senso generico di contributo o finanziamento di una attività economica, ma in quello più specifico di prestazione delle risorse indispensabili per lo svolgimento di una attività soggetta ad autorizzazione da parte della p.a. e che perciò stesso è considerata di più o meno intensa rilevanza pubblicistica...”*; con



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

la conseguenza che le somme erogate entrano “*pleno jure* nella disponibilità della società percettrice, essendo destinate a finanziarne l’attività”;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 47248 del 1° luglio 2015 con cui l'Agenzia delle entrate si è espressa sulla richiesta di parere formulata dal Ministero (prot. n. 2099 del 15/1/2015) in ordine al regime fiscale applicabile alle erogazioni in favore delle società di corse, manifestando l'avviso - mutuato dalla sentenza della Cassazione, sez. penale, n. 4151/2015 - secondo cui tali somme espressamente qualificate dalla legge come “finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi” (articolo 2, comma 1, d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 449)”, assumono rilevanza agli effetti dell'IVA;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 maggio 2020, n. 4701, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 02/07/2020 al n. 639, recante i principi per la determinazione e l'erogazione di sovvenzioni da assegnare alle società di corse riconosciute;

VISTO, in particolare l'articolo 1, comma 1 del citato D.M. 6 maggio 2020 n. 4701 con il quale viene stabilito, in piena coerenza con quanto previsto all'articolo 12, comma 2), lettera d), del D.P.R. 169/98, che la determinazione delle sovvenzioni spettanti alle singole società di corse riconosciute sia effettuata con decreto direttoriale tramite l'adozione di un modello di computo parametrico predisposto sulla base dei seguenti criteri:

- a) per la gestione degli impianti, considerando i seguenti elementi: superficie delle piste da corsa con maggiore valorizzazione di quelle dotate di impianto di illuminazione; piste ed aree di allenamento/addestramento; ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sul campo;
- b) per il miglioramento degli impianti, considerando gli investimenti previsti e in essere volti all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture dell'ippodromo;
- c) per l'organizzazione delle corse, considerando i seguenti elementi: giornate di corse effettuate, numero dei cavalli partenti, numero dei gran premi e delle corse di selezione disputati, ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sulla rete
- d) per la remunerazione delle riprese televisive delle immagini delle corse, considerando la qualità tecnica delle stesse;

VISTO, altresì, l'articolo 1 comma 2 che prevede come l'erogazione della sovvenzione sia disciplinata, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tramite l'adozione di un apposito accordo sostitutivo;

VISTO il decreto direttoriale 23 settembre 2020, n. 9166497 e s.m.i. recante la metodologia di determinazione e erogazione delle sovvenzioni spettanti alle Società di corse, in attuazione dell'articolo 1 del D.M. 4701/2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U. Serie Generale del 25 ottobre 2022 n. 250, con cui l'On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTO il decreto n. 603863 del 24 novembre 2022, con il quale il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha delegato al Sottosegretario di Stato Sen. Patrizio Giacomo La Pietra, tra l'altro, le funzioni inerenti al settore ippico e attività connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse delle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

VISTA la legge 29 dicembre 2022 n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 ed in particolare l'art. 1, comma 441 con il quale, al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, e di consentire l'utilizzo delle relative strutture da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le proprie finalità istituzionali è autorizzata la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

VISTO altresì, l'articolo 1, comma 442, della citata legge n. 197 del 29 dicembre 2022 che stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 441 tra gli impianti ippici attivi;

ATTESO che le finalità delle risorse in esame sono le medesime di quelle che sottendono ai principi di erogazione di cui al citato D.M. 4701/2020;

RILEVATA l'opportunità, al fine di garantire l'efficienza e l'economicità dell'agire della Amministrazione, di utilizzare per l'erogazione della spesa di 4,7 milioni di euro gli stessi criteri di cui al decreto 4701/2020 e la stessa metodologia di cui al citato decreto direttoriale n. 9166497 del 23 settembre 2020 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 – 2025";

VISTO il capitolo 2299, pg.2, "Fondo per il funzionamento degli impianti ippici" esercizio finanziario 2023 e 2024;

DECRETA

Articolo 1

1. Per l'anno 2023 le risorse di cui all'art.1, comma 441 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 sono assegnate sulla base dei seguenti criteri:
 - a. per la gestione degli impianti, considerando i seguenti elementi: superficie delle piste da corsa con maggiore valorizzazione di quelle dotate di impianto di illuminazione; presenza di piste ed aree di allenamento o di addestramento; ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sul campo;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

- b. per il miglioramento degli impianti, considerando gli investimenti previsti dai gestori degli ippodromi in essere volti all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture dell'ippodromo;
 - c. per l'organizzazione delle corse, considerando i seguenti elementi: giornate di corse effettuate, numero dei cavalli partenti, numero dei gran premi e delle corse di selezione disputati, ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sulla rete;
 - d. per la remunerazione delle riprese televisive delle immagini delle corse, considerando la qualità tecnica delle stesse.
2. Il rapporto tra le società di corse e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con riguardo alla erogazione delle sovvenzioni di cui al presente articolo è disciplinato, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tramite il medesimo accordo sostitutivo adottato con riguardo alla erogazione delle sovvenzioni disciplinata dal decreto 4701/2020.
3. Le modalità di erogazione sono quelle stabilite dal decreto direttoriale del 23 settembre 2020 n. 9166497 e s.m.i..

Art. 2

1. Le attività di riferimento del presente decreto sono realizzate nell'ambito della copertura finanziaria assicurata dalla legge di bilancio e dalle vigenti norme, in particolare relativa al capitolo di spesa 2299, pg 2 di cui alla Missione 9 -Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 6 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione - Azione 5 - Interventi a favore del settore ippico.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero.

Patrizio Giacomo La Pietra

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)